



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2854/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2300/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Accursio Gallo - Componente (Relatore)

Antonino Piro - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2300/TFNSVE/2025-2026, 2300 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. DUCATO SPOLETO (932324) contro la società FOLIGNO CALCIO SSD ARL (770029) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore DONNOLA JACOPO (4776629).

In data 27 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore DONNOLA JACOPO (4776629).

All'udienza del 29 aprile 2026, tenutasi in videoconferenza, il Tribunale, con ordinanza di pari data, ha ordinato alla parte ricorrente di depositare entro la data dell'11 maggio 2026 la prova di avvenuta consegna della pec di notifica del ricorso alla controparte, rinviando a tal uopo all'udienza del 15 maggio 2026.

All'udienza del 15 maggio 2026 il Tribunale, accertata la mancata ricezione della precedente ordinanza, ha disposto la rinotifica della stessa a cura della Segreteria, rinviando al 27 maggio 2026.

La ricorrente in ottemperanza a tale ordinanza ha depositato la pec di prova dell'avvenuta consegna del ricorso a controparte.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 80,00 (ottanta/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società AC FOLIGNO CALCIO SSD a RL (770029) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore DONNOLA JACOOPO nella misura di euro 80,00 (ottanta/00), in favore della società ASD DUCATO SPOLETO (932324).

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, atteso che manca in atti la prova dell'avvenuta notifica del ricorso alla AC FOLIGNO CALCIO (770029), lo dichiara inammissibile.

L'ESTENSORE

Accursio Gallo

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai